



Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

L.R. Campania n. 18 del 25.11.2013

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2015

SOMMARIO - GESTIONE E USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

Art. 4 Tipologie di affidamento a terzi

Art. 5 Soggetti assegnatari in uso

Art. 6 Durata delle assegnazione in uso – Procedura di rilascio

Art. 7 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

Art. 8 Concessione in gestione degli Impianti sportivi

Art. 9 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

Art. 10 Soggetti affidatari

Art. 11 Scelta dell'affidatario

Art. 12 Durata della concessione e obblighi del concessionario

Art. 13 Norme generali sulla manutenzione

Art. 14 Divieto di sub concessione

Art. 15 Norme generali sulla vigilanza

Art. 16 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

Art. 17 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 18 Rinvii

Art. 19 Norme transitorie e finali

ALLEGATO A-NORME SULLA MANUTENZIONE

ALLEGATO B NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione e accrescimento della qualità della vita, di inclusione sociale e di pari opportunità, oltre che elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Ai sensi dell'art. 90, co. 24, della L. 27.12. 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base del presente Regolamento, a tutte le società e associazioni sportive.
5. Il Comune assolve a tutte le funzioni previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 25.11.2013, n.18.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Le strutture da destinare alla gestione in concessione a terzi sono individuate dall'Amministrazione Comunale con idonei atti deliberativi.
3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati a uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.

Art. 3 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi.

1. L'assegnazione in uso temporaneo è il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento di attività in previste, per un periodo di tempo limitato (ore settimanali, singola manifestazione).
2. La concessione in gestione è il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo.
3. Il Comune gestisce gli impianti di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta, qualora disponga di personale idoneo;
 - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura a evidenza pubblica, **iscritti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/2013, nella sez. A del registro regionale.**
4. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica consentita a ogni età, con fine sociale e di prevenzione per la salute.
5. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
6. In caso di affidamento in concessione di un impianto sportivo comunale, il concessionario, nella presentazione dell'offerta per l'affidamento della struttura, dovrà garantire la disponibilità di un monte giorni annuale pari a non meno di un giorno / mese . In caso di offerte migliorative se ne terrà conto ai fini dell'affidamento. Il Comune potrà utilizzare i giorni così ottenuti per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune .

7. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

8. L'Amministrazione comunale può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'entrata ed alla fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino.

Art. 4- Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e, in particolare, con riferimento all'art. 90, co. 25, della Legge 27/12/2002, n. 289, e all'art. 20, della Legge Regionale 25/11/2013, n. 18.

2. Gli affidamenti possono essere:

- in assegnazione in uso gratuito, di cui all' art. 3, comma 6;
- in concessione pluriennale dell'intera struttura.

Art. 5 Soggetti assegnatari in uso

1. Le assegnazioni in uso gratuito di cui all' art. 3, comma 6, sono previste a favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:

- a) scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.
- b) organismi pubblici che agiscono in ambito locale.

c) associazioni che agiscono nel sociale e che svolgono le proprie attività senza scopo di lucro.

Potranno usufruire, a titolo gratuito, delle strutture sportive non diversamente assegnate, tutte le associazioni che svolgeranno servizi in favore della collettività di riferimento a titolo gratuito, previa presentazione di istanza motivata all'amministrazione comunale, debitamente autorizzata.

Art. 6- Durata delle assegnazione in uso – Procedura di rilascio

1. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 3, comma 6, possono consentire ai soggetti diversi dal concessionario la fruibilità massima dell'impianto di un'ora giornaliera per tre giorni a settimana, fatta salva ulteriore disponibilità da parte del concessionario. Le assegnazioni hanno una durata massima di un anno.

2. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 3, comma 6, consentono la fruibilità dell'impianto o di parte di esso per l'intera durata della manifestazione che può estendersi anche a più giorni.

3. Le domande di assegnazione in uso vengono presentate all'Amministrazione Comunale, la quale, previa acquisizione della disponibilità dell'impianto presso il Servizio Sport, adotterà idonea deliberazione che riconosca il beneficio della concessione in uso.

Art. 7 -Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Servizio Sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C. o del concessionario.

2. Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando gli assegnatari:

- a) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- b) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

3. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 8 Concessione in gestione degli Impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo a un soggetto concessionario avverrà tramite procedura a evidenza pubblica, **fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente in materia e dal disposto dell'art. 20 della L.R.n. 18/2013**. La Giunta Comunale può determinare il canone minimo che intende percepire per l'impianto.
2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione, **ivi compresi quelli morali**, e i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte da tre membri, **di cui due designati dal Comune e uno esterno appartenente al CONI**. La presidenza è attribuita al Funzionario Responsabile del Settore nel quale è incardinato il Servizio Patrimonio.
3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze.
4. Le spese di voltura dei contratti di fornitura delle utenze sono a carico del concessionario.
5. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, sino alla decadenza della concessione.
6. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

Art. 9 Rapporto concessorio -Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) Durata della convenzione;
 - c) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - e) Gestione delle attività connesse (bar/punto ristoro, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - f) Applicazione e riscossione tariffe;
 - g) Applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - h) Piano di Utilizzo;
 - i) Piano di Conduzione Tecnica;
 - j) Nomina responsabile tecnico e **della sicurezza dell'impianto**;
 - k) Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - l) Garanzie;
 - m) Forme di controllo da parte del Comune;
 - n) Responsabile della struttura (datore di lavoro);
 - o) Responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 10 Soggetti affidatari

1. Ai sensi dell'art. 20, L.R. 25.11.2013, n. 18, la concessione in gestione degli impianti sportivi, può essere affidata:
 - a) al Coni;

- b) al Cip;
 - c) alle federazioni sportive nazionali;
 - d) agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
 - e) alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 25.11.2013, n. 18. Sino all'attivazione del predetto Registro, si terrà conto dell'iscrizione al relativo Registro tenuto, in forma telematica, dal Coni.
- Oltre ai requisiti di ordine generale previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soggetti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente alla data di scadenza del bando di gara.

Art. 11 Scelta dell'affidatario

La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 83 sopracitato e di quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.

3. L'avviso va pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi di Gara". Viene inoltre trasmesso alla struttura regionale competente che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il provvedimento di affidamento è comunicato al Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIS – Campania), ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 25.11.2013, n. 18.

4. I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

A) **QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:** La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

A.1 Pregressa esperienza di gestione **ottimale** di impianti sportivi pubblici.

A.2 Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato

A.3 Risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto.

A.4 Presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici per almeno una delle discipline praticabili nell'impianto.

A.5 Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.

A.6 Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, impegno per la promozione della continuità occupazionale mediante la ricollocazione di lavoratori del soggetto cessante in caso di affidamento dell'impianto (opzione non ricorrente nella fase di prima applicazione del presente Regolamento).

A.7 Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società -da riportare nella convenzione- a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.

B) **PARTE ECONOMICA:** La valutazione della convenienza economica, fermo restando che al concessionario potrà essere riconosciuto il contributo massimo stabilito a sostegno della gestione, si baserà sul criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla

Giunta Comunale e riportato nell'avviso pubblico. Nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta tiene conto della tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell'accessibilità, del tipo di disciplina sportiva prevalente in essa praticata, delle condizioni d'uso.

Art. 12 Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata massima della concessione è di anni venti.

2. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

3. Il concessionario deve adempiere a ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione e impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dalla Giunta Comunale. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune.

5. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) la gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione.

e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;

f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Art. 13- Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni e ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.

3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura siepe, cambio fiori, ecc.).

4. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune, sia al Servizio Sport che al Servizio Patrimonio e Manutenzione, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal Servizio Sport e dal Servizio Tecnico – Patrimonio e Manutenzione -, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso

nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

Art. 14- Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.

2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Sport e preventivamente valutate e concordate con il concessionario.

4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, il Concessionario è obbligato a ottenere i prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività presso le Pubbliche Amministrazioni ed Autorità competenti.

Art. 15- Norme generali sulla vigilanza

1. L'assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;

b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune, attraverso il Servizio Sport, vigila sul corretto utilizzo e sulla buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, che ricade sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 16- Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, il Responsabile del Servizio Sport provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

- a) i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardo superiore a 3 (tre) mesi;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e può recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico;
 - e) nel caso di concessione ottenuta in presenza di un piano di rientro delle debitorie pregresse, il Concessionario non provveda ai pagamenti alle scadenze previste e accordate. In questo caso l'Ente procederà alla riscossione della polizza posta a garanzia, salvo addebito di ulteriori danni.
3. Il Comune, attraverso il Servizio Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della L.241/90 e ss.mm.ii.:
- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

Art. 17- Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe che sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri generali dettati dal presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale, nella definizione delle tariffe, deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli, la fruibilità da parte delle associazioni iscritte in albi comunali. A tal fine, qualora il criterio si riveli più vantaggioso per l'utilizzo diffuso, potranno essere presi a riferimento valori medi delle tariffe di utilizzo, sia pubbliche che private, di impianti e strutture analoghe e comparabili dei Comuni limitrofi.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe sono suscettibili di riduzioni da parte del concessionario, sia in sede di affidamento che in corso di gestione, previa comunicazione al Servizio Sport.
5. Le tariffe in vigore sono esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti.
6. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

Art. 18- Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all' art. 90, comma 25, L. 27.12.2002, n. 289 ed alla conseguente L.R. 25.11.2013, n. 18 "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo ricreative";
 - b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici all' art. 12, L. 04/08/1977, n. 517, al DPR 10.10.1996, n.567, al D.M. 1.2.2001, n. 44 e all' art. 90, comma 26, L. 27.12.2002, n. 289;
 - c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive al D.Lgs. 23.7.1999, n. 242 e s.m.i. ed all'art. 90, L. 27.12.2002, n. 289 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;

- d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
- f) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
- g) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato B al presente Regolamento.

Art. 19- Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

ALLEGATO 'A' - NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni e ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dal Servizio Tecnico Comunale ed allegato al bando di gara. Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato e integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative. Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, squadratura terreno di gioco, collocazione e manutenzione strisce di delimitazione dei campi di gioco ecc;
- f) manutenzione ordinaria del verde, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.
- g) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- h) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- i) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- j) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- k) manutenzione degli impianti di condizionamento;

- l) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- m) oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- n) oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario. E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

ALLEGATO 'B'- NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Utilizzo ed accesso

1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
2. E' vietato sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
3. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
4. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
5. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
6. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
8. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
9. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
10. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
11. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
12. Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
13. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, a eccezione delle aree attrezzate al ristoro.
14. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
15. E' vietato l'accesso agli animali.
16. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
17. E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.

18. E' vietato fare fotografie, riprese filmate salvo comunicazione alla Direzione dell'impianto, la quale, di volta in volta, valuterà, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., se accordare l'autorizzazione o meno.

19. L'Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

20. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

Impianti e attrezzature

a) Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

b) I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.

c) I predetti materiali non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

d) Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso. La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B è quella generica prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00. Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dalla struttura.